

## ACCORDO TRANSATTIVO

TRA

LE PARTI

- Dott. Maurizio SELLA, nato a Biella il 12.5.1942;
- Dott.ssa Silvana TERRAGNOLO, nata a Biella l'8.9.1953;
- Dott. Artio VIOLA, nato a Biella il 23.06.1950;

assistiti dagli Avvocati Paolo Pacciani del Foro di Torino ivi con studio in Corso Duca degli Abruzzi 4 e dall'Avv. Luca Recami del Foro di Biella ivi con studio in Via Lamarmora 21;

E

- FALLIMENTO DITTA INDIVIDUALE BOLICI PAOLO, in persona del Curatore pro tempore Avv. Maria Virginia Perazzoli (d'ora in avanti, il Fallimento),

assistito dall'Avvocato Gianluca Tognozzi del Foro di Roma ivi con studio nella via Caposile 10;

PREMESSO

che il Dott. Sella, la Dott.ssa Terragnolo e il Dott. Viola sono imputati nel procedimento penale n. 3963/16 R.G.N.R. - n. 9126/16 R.G. GIP, pendente dinanzi al Tribunale Ordinario di Latina, Sezione del Giudice dell'Udienza Preliminare Dott.ssa Castoria, "del reato di cui agli artt. 110, 40 c.p., 644 commi 1 - 5 n. 1) - 4) c.p., perché in concorso fra loro ed agendo nell'esercizio di un'attività bancaria, nelle seguenti vesti: - SELLA Maurizio quale presidente del consiglio di amministrazione della Banca Sella S.p.A.; - TERRAGNOLO Silvana in veste di responsabile dell'Area Crediti della Banca Sella S.p.A.; - VIOLA Artio quale CEO del medesimo istituto di credito; la TERRAGNOLO accordava, approvava e comunque non impediva, pur avendone l'obbligo giuridico, la concessione all'imprenditore individuale BOLICI Paolo della somma di euro 910.000 sotto forma di finanziamento contrassegnato con codice n. M7B6242364330, elargito in sei tranches a scadenza fissa con un tasso di interessi pari all'8,656%, superiore al tasso soglia all'epoca previsto per la relativa categoria di operazioni (7,905%); il SELLA ed il VIOLA omettevano di impedire, pur avendone l'obbligo giuridico, che fossero promessi e applicati i predetti interessi usurari in corrispettivo di prestazioni di denaro accreditate dalla predetta banca in relazione al detto finanziamento. Con l'ulteriore aggravante dell'aver commesso il fatto in danno di chi svolge attività imprenditoriale. In Latina il 30 dicembre 2009", come descritti nella richiesta di rinvio a giudizio formulata dal pubblico ministero;

- b) che per i fatti costituenti oggetto del procedimento penale testé indicato il Fallimento si è costituito parte civile, chiedendo il risarcimento di tutti i danni, di ogni natura, subiti e subendi, quali conseguenza delle condotte di cui all'imputazione;
- c) che nelle more le parti sono giunte di comune accordo alla determinazione di transigere la controversia ed ogni relativa questione, senza ammissione di responsabilità alcuna, a tacitazione di ogni diritto, pretesa, titolo, diritto ragione dipendente o connessa alle obbligazioni sorte in conseguenza dei fatti per cui è processo;

tanto premesso, le parti dichiarano di aver raggiunto un accordo per la composizione bonaria della controversia insorta e confermano, in questa sede, la loro volontà di conciliare la lite alle seguenti

PATTUZIONI:

**ARTICOLO 1.** Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo.

**ARTICOLO 2.** Il Dott. Sella, la Dott.ssa Terragnolo e il Dott. Viola si dichiarano disponibili a riconoscere al Fallimento il pagamento della somma omnicomprensiva di Euro 10.000,00 (diecimila/00), da imputarsi a titolo di risarcimento per ogni danno, subito e subendo, di ogni natura, nessuno escluso ed eccettuato, nonché per la rifusione delle spese legali, e di ogni altra spesa, titolo, diritto o ragione nascente o derivante dai fatti oggetto del procedimento penale nelle premesse meglio indicato.

**ARTICOLO 3.** Il Fallimento, in persona del curatore pro tempore e giusta autorizzazione del giudice delegato in data 6.11.2018, si dichiara disponibile ad accettare la somma indicata al precedente articolo e, a fronte dell'integrale pagamento di essa secondo i termini e le modalità precisati nel presente accordo, di non avere più nulla a pretendere dal Dott. Sella, dalla Dott.ssa Terragnolo e dal Dott. Viola in relazione ad ogni diritto, pretesa, titolo o ragione derivanti dai fatti oggetto del procedimento penale in premessa meglio indicato.

**ARTICOLO 4.** Le Parti convengono che la somma di cui all'art. 2 sarà corrisposta in un'unica soluzione, entro il termine di giorni 10 (dieci) decorrenti dalla conclusione del presente accordo, con accredito effettuato mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato al FALLIMENTO N. 75/2014 BOLICI PAOLO recante coordinate IBAN: IT 13 E 02008 39494 000103614293.



